

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 25

(Gestioni fuori bilancio della Regione)(1)(2)(3)(5)(6)(7)

1. In ottemperanza ai principi di unità e universalità del bilancio, sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione.

2. Con legge regionale possono essere eccezionalmente autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio:

a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati;

b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri;

c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi;

d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione a esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica.

(4)

3. Sulle gestioni indicate al comma 2 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 72, L. R. 17/2008

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 21, L. R. 11/2011

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 2, L. R. 2/2012

- 4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 5/2012
- 5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 11, L. R. 6/2013
- 6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 28, comma 1, L. R. 13/2014
- 7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 24, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.